SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 1992**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238.

Regolamento recante modificazioni alla tariffa forense.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

È approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 244

ALLEGATO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella seduta del 24 gennaio 1991.

Premesso:

che il 21 dicembre 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro di grazia e giustizia che approvava la delibera di questo Consiglio nazionale del 30 marzo 1990 che stabiliva le tariffe in materia civile, penale e stragiudiziale;

che il Consiglio nazionale forense che aveva deliberato le nuove tariffe penali molto tempo prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura penale aveva ritenuto di non adeguarle a detto Codice per non rallentare il travagliato *iter* di approvazione da parte del CIP e del Consiglio di Stato;

che è necessario però che dette tariffe — pur senza modificare l'importo degli onorari previsti — vadano rapportate alle varie attività che il nuovo Codice prevede;

Pertanto,

Delibera:

Sono stabiliti nel testo seguente e con le relative tabelle per il nuovo biennio i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.

Il presidente
avv. FRANZO GRANDE STEVENS

Il segretario
avv. EDILBERTO RICCIARDI

TARIFFA PENALE

NORME GENERALI

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente consiglio dell'Ordine.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avrà diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.

Art. 6.

Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7.

Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.

Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8.

All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA

	Min.	Mass
1) Corrispondenza e sessioni:		
1.1. Informativa, anche telefonica, per ognuna	10.000	20.000
1.2. In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione	30.000	60.000
1.3. In studio collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione	40.000	80.000
2) Esame e studio	30.000	80.000

L'onorario è dovuto:

in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od attività, da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;

dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;

all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

	Min	Mass
3) Indennità di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale	20.000	30.000

(l'indennità è dovuta per ogni ora, o frazione di ora, con un minimo di L. 20.000, quella di attesa o di ricerca e di assicurazione dei mezzi di prova è dovuta per un massimo di otto ore giornaliere).

	Min	Mass
4) Partecipazione ed assistenza ad atti od attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento, per ognuna	40.000	80.000
5) Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali, per ognuna	300.000	1.000.000
6) Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugazione, pareri che esauriscono l'attività	100.000	500.000

La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verrà applicato il moltiplicatore dello 0,75%; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25%; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0% e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5%.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), come modificato dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, sostituisce l'art. 57 del R.D.L. 27 novembre 1933, 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, con il testo che segue:

«Art. 57. — 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.M. n. 392/1990, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.

92G0274

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239.

Regolamento recante norme sul tirocinio pratico *post-lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2, comma 3, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del tirocinio pratico annuale per i laureati in psicologia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 novembre 1991;

Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dell'adozione del presente regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*.

2. Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine.

3. La pratica professionale che si articola in due semestri deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo.

4. Lo svolgimento del tirocinio viene documentato da un apposito attestato rilasciato dalla competente università che rechi il diario di presenza giornaliera di ciascun tirocinante.

5. Coloro che intendano svolgere il tirocinio pratico presso istituti universitari debbono farne domanda con l'indicazione delle due aree scelte al rettore dell'università il quale sulla base delle istanze pervenute e delle aree prescelte provvederà alla assegnazione degli aspiranti agli istituti o ai dipartimenti, sentite le facoltà interessate.

6. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso strutture non universitarie debbono farne domanda direttamente all'amministrazione degli enti ai quali tali strutture appartengono comunicando preventivamente alla rispettiva università l'ente prescelto.

7. È ammessa la successiva sostituzione con altri enti previsti dal presente decreto, previa autorizzazione del rettore. I responsabili del tirocinio debbono giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequantate nonché le eventuali assenze del praticante. I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto non possono accedere agli esami di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalità sopraindicate.

8. Le attestazioni di frequenza controfirmate dal responsabile della struttura universitaria o dell'ente debbono essere consegnate al compimento del tirocinio alla segreteria della competente facoltà che le conserva nel fascicolo personale di ogni interessato rilasciando un unico attestato dal quale risulti l'effettivo svolgimento del tirocinio stesso.

9. I due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Alle prime due sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo potranno essere ammessi prescindendo dall'anno di tirocinio e comunque subordinatamente alla approvazione delle autorità accademiche anche coloro che dopo la laurea abbiano svolto continuativamente per almeno un anno presso università, enti pubblici o privati attività — debitamente documentata — che forma oggetto della professione di psicologo.

2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorità accademiche ed i consigli dell'ordine avrà effetto a decorrere dalle elezioni dei consigli dell'Ordine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge n. 168/1989 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

— Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 56/1989, istitutiva della professione di psicologo, così recita: «Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 13/1991 reca norme sulla: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica».

92G0265

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 240.

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1957, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2, che rimette ad apposito decreto la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 settembre 1991;

Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui è stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'adozione del presente regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La laurea in psicologia è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo.

Art. 2.

1. Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*.

Art. 3.

1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facoltà essi appartengano.

3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo;

b) professori associati;

c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale;

d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo i consigli dell'Ordine possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo consistono in una prova scritta, una pratica ed una orale.

2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.

3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato il tema da svolgere.

4. Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.

5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.

6. La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonché argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale.

Art. 5.

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il quale con l'ordinanza medesima indica le sedi (città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stato stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

5. Sono ammessi alla prova pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta e alla prova orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova pratica.

6. Sulle prove, pratica e orale la commissione delibera al termine di ciascna prova assegnando i voti di merito.

7. Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove.

8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione: «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

— La legge n. 168/1989 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

— Il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, approva il regolamento sugli esami di abilitazione professionale.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 56/1989, istitutiva della professione di psicologo, è il seguente:

«Art. 2. - Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 13/1991 reca norme sulla: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 32 della citata legge n. 56/1989 è il seguente:

«Art. 32. — L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'art. 31:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale».

Nota all'art. 6:

Per il D.M. 9 settembre 1957 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per la legge n. 56/1989 si veda in nota alle premesse.

92G0266

DECRETO 12 marzo 1992.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - tecnologie della trasduzione del segnale, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346 ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alle somme del Fondo speciale per la ricerca applicata con vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, comma 3, riserva alla formazione di ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore al 10% delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricerca tori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 26 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - tecnologie della trasduzione del segnale, per un ammontare complessivo di lire 107,7 miliardi, di cui 97,0 miliardi di lire per attività di ricerca e 10,7 miliardi per attività di formazione, nonché, in particolare, il comma 3 ed il punto *c)* dell'ultimo comma;

Considerato che nell'attuazione delle procedure previste per i contratti di ricerca, sono stati definiti, relativamente alle tematiche approvate, gli oggetti specifici di ricerca e formazione, da eseguire con singoli contratti, tenendo conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - tecnologie della trasduzione del segnale, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo, definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera del 26 novembre 1991 per l'attivazione di contratti per un ammontare globale massimo di 107,7 miliardi di lire di cui 97,0 miliardi per attività di ricerca e 10,7 miliardi per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

AREA NEURORECETTORI

Tema 1 - Aspetti genetici e molecolari della risposta fisiologica e patologica mediata da recettori per neurotrasmettitori.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie di genetica e biologia molecolare atte alla definizione dei processi biologici regolati dai recettori per neurotrasmettitori (in particolare recettori degli aminoacidi eccitatori e/o recettori colinergici nicotinici) sia in condizioni fisiologiche che patologiche determinate dall'alterazione delle funzioni recettoriali. Tali metodologie devono consentire l'individuazione di almeno due sottotipi recettoriali implicati nei processi fisiologici e nelle patologie neurodegenerative. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Caratterizzazione strutturale e funzionale delle proteine recettoriali individuate. Caratterizzazione di composti di sintesi e/o di origine biologica, con potenziale interesse terapeutico, in grado di interagire con le proteine recettoriali identificate e/o modulare i meccanismi post-recettoriali e loro validazione, attraverso la messa a punto di opportuni sistemi di coltura di cellule neuronali *in vitro* e/o di modelli animali. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

caratterizzazione, anche mediante tecniche genetico-molecolari, di almeno due sottotipi di recettori per neurotrasmettitori quali ad esempio recettori di aminoacidi eccitatori e/o recettori colinergici nicotinici coinvolti nei processi fisiologici e patologici di trasduzione del segnale. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie e reattivi per l'individuazione di almeno due delle proteine caratterizzate in sistemi di colture neuronali *in vitro* e/o in modelli animali. Applicazione dei sistemi sviluppati alla definizione dei meccanismi di trasduzione del segnale in condizioni normali e nelle alterazioni patologiche d'interesse. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di saggi biologico-molecolari e/o biochimici e/o elettrofisiologici per la determinazione delle proprietà strutturali e funzionali delle proteine di interesse in particolare per quanto riguarda i siti di interazione tra ligando e recettore e/o tra recettore e trasduttori intracellulari. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Applicazione dei saggi sviluppati per l'analisi dell'affinità e specificità di almeno due composti naturali o di sintesi, anche innovativi, interagenti con recettori e/o con i trasduttori post-recettoriali, e potenzialmente utilizzabili per interventi terapeutici in relazione alle patologie di interesse. Validazione biologico-funzionale dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo/benefici rispetto a prodotti in uso;

messa a punto di tecnologie genetico-molecolari e/o immunologiche per lo sviluppo di reattivi strategici (sonde geniche, anticorpi specifici) per l'applicazione analitica nell'individuazione di almeno due sottotipi recettoriali e/o di effettori intracellulari associabili alle patologie dei processi di trasduzione del segnale individuate. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i dodicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio delle caratteristiche strutturali e funzionali di neurorecettori di membrana. Acquisizione delle tecniche genetico-molecolari per la clonazione e l'espressione *in vitro* di recettori di membrana. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 2 - Aspetti genetico-molecolari della risposta fisiologica e patologica dei recettori endocellulari.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie di genetica e biologia molecolare per lo studio dell'espressione e del meccanismo d'azione dei recettori endocellulari coinvolti nella regolazione del flusso di ioni attraverso le membrane che compartimentalizzano il citoplasma, delle proteasi specifiche per il citoscheletro e dei complessi macromolecolari responsabili della traslocazione di substrati energetici attraverso le membrane endocellulari. Tali metodologie devono consentire la valutazione dei livelli di espressione dei recettori endocellulari di interesse e la definizione della loro attività in differenti tessuti sia in condizioni fisiologiche che patologiche con particolare riferimento ad alcune con elevato interesse socio-sanitario quali l'ischemia cerebrale e miocardica, l'ipertensione e lo scompenso cardiaco. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Identificazione e caratterizzazione di prodotti anche innovativi in grado di modulare il livello di espressione e/o il meccanismo d'azione dei recettori endocellulari studiati. Validazione biologica, funzionale, e farmacodinamica dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo/beneficio rispetto a prodotti in uso. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto, anche con tecniche di genetica molecolare, di metodologie per lo studio dei sistemi macromolecolari di trasporto di substrati energetici dal citosol al compartimento intramitocondiale. Espressione di almeno due delle componenti proteiche dei sistemi suddetti in microorganismi e/o in cellule eucariotiche. Produzione di almeno due peptidi sintetici contenenti epitopi atti allo sviluppo di reagenti specifici. Messa a punto di metodi sensibili per la misura dell'attività dei sistemi recettoriali endocellulari indagati, in condizioni patologiche, quali l'ischemia cerebrale e miocardica, l'ipertensione e lo scompenso cardiaco. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie per la definizione dei meccanismi di trasporto di differenti ioni attraverso le membrane che compartimentalizzano l'ambiente endocellulare. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Individuazione e caratterizzazione di composti chimici e/o biologici in grado di interferire selettivamente con i vari meccanismi di trasporto di ioni. Validazione biologica, funzionale e farmacodinamica dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo/beneficio rispetto a prodotti in uso;

messa a punto di metodi, anche di biologia molecolare, per lo studio dell'attivazione e della regolazione di almeno un sistema di proteasi endocellulare quale ad esempio il sistema calpainacalpastatina. Tali metodi devono chiarire l'influenza del sistema indagato sulla fisiologia cellulare (contrazione, capacità secretive, adesività) e le sue alterazioni in condizioni patologiche quali l'ischemia miocardica, l'ipertensione, le epatopatie, l'ischemia e l'anossia cerebrale. Individuazione e caratterizzazione di composti naturali e/o di sintesi in grado di interferire con la regolazione del sistema indagato. Validazione biologico-funzionale dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo beneficio rispetto ai prodotti in uso;

messa a punto di metodologie, anche di biologia molecolare, per la definizione dei meccanismi che regolano la sintesi delle proteine citoscheletriche nonché il loro coinvolgimento nel trasporto endocellulare. Tali metodologie devono garantire la corretta valutazione delle modificazioni dell'attività e/o della concentrazione di tali proteine in condizioni patologiche quali l'ischemia miocardica e cerebrale e lo scompenso cardiaco. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Sviluppo di modelli animali per la messa a punto di strategie per l'intervento farmacologico nelle condizioni patologiche considerate.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i tredicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio di recettori endocellulari che regolano il flusso di ioni e di altre molecole tra i vari compartimenti intracellulari. Acquisizione di conoscenze applicative orientate alla biologia cellulare e molecolare ed alla farmacodinamica. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

Tema 3 - Aspetti molecolari della produzione di fattori coinvolti nella crescita, maturazione e rigenerazione del sistema nervoso, della loro interazione con i recettori specifici e del meccanismo di induzione degli effetti trofici.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie di genetica e biologia molecolare per lo studio di fattori di natura proteica implicati a vario livello nello sviluppo, maturazione e rigenerazione del tessuto nervoso, anche attraverso la modulazione della risposta di almeno un asse neuroendocrino e di almeno un tipo cellulare immunocompetente. Tali metodologie devono permettere l'identificazione di geni che codificano per fattori neurotrofici e la caratterizzazione della regolazione della loro espressione, nonché delle interazioni tra le proteine da essi codificate e tra queste ed altri effettori. Messa a punto di metodologie per lo studio dei processi di trasduzione del segnale indotto dalle proteine identificate. I meccanismi studiati dovranno essere correlati con stati patologici di interesse neurologico e neuroimmunologico di particolare rilevanza sociale in relazione alla loro cronicità ed al grado di disabilità risultante. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di messa a punto di strumenti preventivi e/o terapeutici. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto di metodologie volte a definire il significato funzionale del nerve growth factor (NGF) nell'ambito del sistema nervoso con particolare riferimento alla sua possibile azione modulatoria su almeno un asse neuroendocrino, ad esempio l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, nonché su fenomeni di tipo immunitario. Tali metodologie devono identificare i punti di disregolazione rilevanti per gli stati patologici considerati e le possibili ricadute terapeutiche. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie di biologia molecolare per la caratterizzazione del meccanismo di trasduzione del segnale mediato da NGF e da altri fattori neurotrofici (NT). Identificazione e clonaggio di almeno due geni attivati e/o repressi dagli NT e dei rispettivi recettori, al fine di identificare le alterazioni di rilievo per le patologie considerate ed i possibili bersagli per interventi preventivi e/o terapeutici. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

identificazione, caratterizzazione ed isolamento in forma pura di almeno due fattori di natura proteica ad azione neurotrofica e ad azione neuroprotettiva nei confronti di agenti neurotossici differenti da quelli individuati nel secondo sottotema. Validazione biologico-funzionale di fattori identificati anche in relazione a fattori neurotrofici noti e loro valutazione in termini di costo/beneficio in rapporto a potenziali applicazioni terapeutiche;

messa a punto di modelli animali, anche transgenici, e di modelli cellulari *in vitro*, correlabili alle patologie neurologiche e neuroimmunologiche considerate. Applicazione dei modelli sviluppati per la definizione della rilevanza eziopatogenetica delle alterazioni dei meccanismi suddetti nonché dei possibili interventi terapeutici nelle patologie considerate, anche attraverso la messa a punto di tecnologie genetico-molecolari di espressione e produzione, in cellule non linfoidi, di anticorpi contro neuropeptidi e/o agenti neurotossici. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli ottomila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio degli aspetti molecolari coinvolti nella maturazione e rigenerazione del sistema nervoso. Acquisizione delle tecniche genetico-molecolari per la clonazione, l'espansione e l'isolamento di fattori neurotrofici. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 4 - Caratterizzazione genetico-molecolare dei meccanismi di trasduzione del segnale.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie per la caratterizzazione dei processi biologici di trasduzione del segnale mediati da proteine recettoriali, a sette o più di sette domini transmembrana, specifiche per neurotrasmettitori (in particolare glutammato e amine biologiche) e sostanze psicoattive, quali ad esempio cannabinoidi, opiacei, e le proteine trasduttrici leganti GTP (G-proteine). Tali metodologie devono permettere l'individuazione dei singoli sottotipi recettoriali e delle proteine trasduttrici nonché la caratterizzazione delle varianti geniche correlabili a stati patologici neurodegenerativi e/o derivanti da abuso delle sostanze psicoattive considerate. Messa a punto di tecniche di caratterizzazione della struttura, della topologia e della funzione delle proteine in oggetto. Individuazione di composti di sintesi, anche innovativi, di potenziale impiego terapeutico, atti ad interagire con le molecole recettoriali e trasduttrici, attraverso la messa a punto di opportuni sistemi per l'espressione delle proteine di interesse in microorganismi e/o in linee cellulari in coltura e/o in modelli animali. Validazione biologico/funzionale dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo/beneficio rispetto ai prodotti in uso. Sviluppo di metodologie genetico-molecolari atte all'impiego diagnostico per l'individuazione delle proteine recettoriali e trasduttrici e/o delle loro varianti sopra considerate associabili alle situazioni patologiche di interesse. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto di tecniche genetico-molecolari per la individuazione di almeno due proteine recettoriali a sette o più di sette domini transmembrana, quali ad esempio il recettore metabotropico del glutammato, i recettori per amine biologiche, i recettori per sostanze psicoattive e/o loro varianti geniche, coinvolte nelle patologie neurodegenerative e da abuso di sostanze psicoattive. Caratterizzazione ed eventuale clonaggio e sequenziamento dei geni codificanti le proteine individuate. Valutazione tecnico economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie e reattivi per l'espressione delle proteine individuate in sistemi microbici (batteri e/o lieviti), e/o in linee cellulari in coltura e/o in modelli animali. Applicazione dei sistemi sviluppati all'espressione di almeno due proteine recettoriali, almeno due proteine trasduttrici del segnale (in particolare G-proteine associate ai recettori) e/o loro varianti correlabili alle alterazioni patologiche d'interesse. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di saggi specifici, mediante applicazione dei sistemi d'espressione sviluppati, per la determinazione delle proprietà strutturali, topologiche e funzionali delle proteine espresse, in particolare per quanto riguarda i siti di interazione tra ligando e recettore e tra recettore e G-proteina trasduttrice. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Applicazione dei saggi sviluppati per la definizione dell'affinità e specificità di almeno due composti naturali o di sintesi, anche innovativi, interagenti con i recettori e/o con le G-proteine trasduttrici e potenzialmente utilizzabili per interventi terapeutici in relazione alle patologie d'interesse. Validazione biologico-funzionale dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo/beneficio rispetto ai prodotti in uso;

messa a punto di tecnologie genetico-molecolari per lo sviluppo di reattivi strategici (sonde geniche) da applicare in sistemi diagnostici ad elevata sensibilità e specificità per l'individuazione di almeno due proteine recettoriali e/o trasduttrici e/o loro varianti geniche associabili alle patologie dei processi di trasduzione del segnale sopra identificate. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i dodicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei processi di trasduzione del segnale mediati da recettori interagenti con G-proteine. Acquisizione di tecniche di clonazione e di espressione in microorganismi e in cellule in coltura di recettori di membrana. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millecinquecento milioni di lire.

Tema 5 - Caratterizzazione genetico-molecolare dei recettori virali e produzione di recettori chimerici.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie per la caratterizzazione dei processi biologici coinvolti nelle interazioni tra virus e proteine di membrana con funzioni di recettori per virus epatotropi (HBV, HAV, HCV, HDV) e delle reazioni metaboliche intracellulari indotte dai processi di trasduzione del segnale mediati dall'interazione tra virus e recettore. Caratterizzazione delle strutture virali responsabili della interazione con la membrana cellulare e sviluppo di metodi per la generazione di varianti strutturali di potenziale impiego diagnostico e/o terapeutico nelle patologie associate alla infezione virale. Caratterizzazione strutturale e funzionale dei diversi domini proteici, sia virali che recettoriali, coinvolti nelle interazioni virus-recettore, anche attraverso la produzione di analoghi strutturali che mimano o inibiscono tali interazioni. Messa a punto di tecniche genetico-molecolari per la costruzione di recettori chimerici, da utilizzare nella definizione della struttura, della topologia e della funzione di recettori di membrana a singola e multiple subunità. Caratterizzazione delle proprietà dei domini recettoriali coinvolti nelle alterazioni ligando-recettore e recettore-proteine trasduttrici intracellulari. Produzione di peptidi sintetici corrispondenti ai domini funzionali dei recettori chimerici sopra citati. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

individuazione, mediante tecniche genetico-molecolari e/o immunologiche, di almeno una proteina recettoriale di membrana specifica per virus epatotropi (recettore di HBV o HAV o HCV o HDV). Caratterizzazione delle reazioni metaboliche intracellulari indotte dai processi di trasduzione del segnale mediati dall'interazione tra virus e recettore. Clonazione e sequenziamento del gene codificante la proteina individuata. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie e reattivi per la definizione delle proprietà strutturali e funzionali dei vari domini proteici che costituiscono il recettore virale identificato e dei domini proteici virali coinvolti nell'interazione con i recettori di membrana. Messa a punto di tecnologie per la produzione di recettori chimerici (chimere tra recettore dell'interleuchina-6 e recettori di membrana anche virali) per lo studio dei domini proteici responsabili dell'interazione ligando-recettore. Individuazione di varianti strutturali di potenziale impiego diagnostico e terapeutico mediante selezione di strutture proteiche casuali espresse sulla superficie di microorganismi. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di tecnologie genetico-molecolari per la produzione di almeno due recettori chimerici a singola subunità mediante costruzione di geni sintetici e loro espressione in microorganismi. Utilizzo delle chimere espresse per la definizione dei domini proteici coinvolti nelle interazioni ligando-recettore e recettore-proteina trasduttrice e la caratterizzazione delle proprietà strutturali e funzionali dei domini proteici sopra definiti. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di tecnologie per la costruzione di peptidi sintetici capaci di mimare le funzioni dei domini proteici dei recettori chimerici sopra descritti. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. Produzione di almeno due peptidi sintetici corrispondenti ai domini citoplasmatici dei recettori chimerici responsabili dell'interazione con le proteine trasduttrici. Validazione biologico-funzionale dei prodotti considerati e loro valutazione in termini di costo beneficio rispetto ai prodotti in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spese: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i sedicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alla caratterizzazione strutturale e funzionale di recettori virali. Acquisizione delle tecniche genetico molecolari immunologiche per l'individuazione di recettori virali e per la costruzione di recettori chimerici. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i millesettecento milioni di lire.

Tema 6 - Caratterizzazione genetico-molecolare della modulazione della risposta immunitaria con particolare riguardo all'interazione con S.N.C.

Oggetto della ricerca:

Messa a punto di metodologie genetico-molecolari per la definizione dei meccanismi coinvolti nella modulazione della risposta immune a diversi segnali, in grado di differenziare specificamente situazioni fisiologiche e condizioni patologiche di tipo neuroimmune. Le patologie considerate dovranno rivestire carattere di particolare

rilevanza sociale in relazione alla loro cronicità ed al grado di disabilità risultante. I meccanismi indagati saranno correlati con gli stati patologici considerati anche attraverso la messa a punto di corrispondenti modelli animali e la messa a punto di modelli per lo studio dei meccanismi di regolazione endogena ed esogena dell'attivazione linfocitaria. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di messa a punto di strumenti preventivi e/o terapeutici. La ricerca si articola in cinque sottotemi:

messa a punto di tecnologie genetico-molecolari per l'identificazione e la definizione dei meccanismi di espressione genica, di sintesi e di rilascio di almeno due molecole di provenienza nervosa, che esercitano effetti regolatori sul sistema immunitario. Sviluppo di metodologie atte allo studio della regolazione dei suddetti meccanismi da parte delle molecole di origine immunitaria, quali ad esempio le citochine, anche in seguito ad insulti di natura tossica, traumatica ed infettiva del sistema nervoso centrale. Messa a punto di metodologie per la caratterizzazione *in vitro* di almeno due tipi di cellule effettrici immunocompetenti e dei meccanismi di interazione tra le molecole di provenienza nervosa identificate ed i loro recettori. Identificazione e caratterizzazione di detti recettori, e dei processi di trasduzione del segnale da essi mediati. Valutazione dell'implicazione dell'alterazione di tali meccanismi e dei conseguenti processi di trasduzione ai fini della messa a punto di possibili strumenti terapeutici. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodiche genetico-molecolari per lo studio di meccanismi di interazione crociata tra le molecole di provenienza nervosa e le citochine e i loro recettori, in almeno due tipi di cellule immunocompetenti. Identificazione e clonaggio di almeno due recettori delle citochine. Caratterizzazione strutturale e funzionale dei recettori clonati per l'identificazione di possibili bersagli di tipo farmacologico. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di tecnologie per la definizione dei meccanismi di trasduzione dei segnali mediati dalle molecole di origine nervosa e non e dalle citochine, considerati sia a livello intracellulare, con particolare attenzione ai fenomeni di morte cellulare programmata, sia a livello extracellulare, con particolare riguardo ai fenomeni connessi al rilascio di molecole dotate di capacità mitotiche e/o chemiotattiche, ovvero inducenti/stimolanti l'espressione di specifiche proteine, nonché aventi proprietà citotossiche. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di tecnologie volte a chiarire i meccanismi extra intracellulari della risposta delle cellule immunoeffettrici, con particolare riguardo alla regolazione mediata da molecole endogene di tipo ormonale, quali ad esempio gli ormoni steroidei, e non ormonale, al fine di identificare adeguati strumenti terapeutici innovativi per patologie umane con eziopatogenesi neuroimmune. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di modelli animali anche di tipo transgenico, adatti allo studio dei meccanismi eziopatogenetici delle patologie umane di tipo neuroimmune identificate, anche al fine di definire potenziali strumenti terapeutici innovativi. Valutazione tecnico-economica delle metodologie sviluppate rispetto a quelle eventualmente in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i sedicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio della risposta immunitaria e delle interazioni tra sistema immunitario e sistema nervoso centrale. Acquisizione delle tecniche genetiche, biochimiche e fisiologiche applicabili allo studio del sistema immunitario. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i duemila milioni di lire.

AREA DIAGNOSTICA

Tema 7 - Sviluppo di metodi diagnostici per la determinazione di fenomeni autoimmuni responsabili di danni anatomici e funzionali del S.N.C.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di tecnologie avanzate per l'identificazione e la caratterizzazione di recettori per l'antigene dei linfociti T coinvolti nella patogenesi di malattie quali la sclerosi multipla, la miastenia grave, le sequele neurologiche post-vacciniche, le encefaliti post-infettive, le polineuriti demielinizzanti, caratterizzate da una risposta immunitaria umorale e/o cellulo-mediata verso costituenti del sistema nervoso centrale. Le tecnologie sviluppate dovranno permettere la messa a punto di metodi diagnostici per l'individuazione e caratterizzazione di tali recettori in campioni biologici e la successiva produzione di kit pilota per la diagnosi anche precoce di tre malattie autoimmuni del S.N.C. ad elevato interesse sociale. Valutazione dell'applicabilità dei metodi sviluppati anche in settori diversi da quelli a cui sono specificamente indirizzati. Validazione tecnico-economica dei kit sviluppati anche in termini di praticità operativa dei saggi, relativamente al loro reale valore diagnostico. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e messa a punto di tecniche di genetica e di biologia molecolare per la caratterizzazione dei prodotti dei geni del recettore delle cellule T preferenzialmente coinvolti nelle risposte autoimmuni agli antigeni

del S.N.C. Tali tecniche devono consentire, anche su quantità minime di campioni biologici, l'individuazione dell'espressione di tali geni, con un livello di sensibilità significativamente superiore a quello ottenibile con le tecnologie attualmente in uso, nonché la valutazione del reale coinvolgimento dei loro prodotti in almeno tre malattie autoimmuni del S.N.C. Espressione di tali geni in cellule batteriche o eucariote e/o produzione di peptidi sintetici contenenti epitopi immunogenici per lo sviluppo di reagenti specifici. Verifica della presenza di tali epitopi sulla proteina nativa espressa dalle cellule coinvolte nei processi autoimmuni identificati, mediante opportuni saggi biologici. Verifica tecnico-economica di trasferibilità su scala industriale delle proteine prodotte;

sviluppo di prodotti innovativi, quali anticorpi monoclonali specifici e/o sonde genetiche ad elevata specificità e sensibilità, in grado di identificare selettivamente l'espressione dei geni caratterizzati nel primo sottotema. Sviluppo delle specifiche tecniche di applicazione atte a garantire la massima efficacia dei prodotti ottenuti e l'economicità del loro impiego in nuovi sistemi diagnostici. Verifica della applicabilità generale di tali sistemi su diverse tipologie di campione biologico ed in particolare su microcampioni. Validazione a livello di laboratorio dei sistemi messi a punto per le diverse tipologie di impiego considerate. Valutazione dei prodotti e delle relative tecniche di impiego mediante un numero significativo di prove su casistiche appropriate. Valutazione della rispondenza in termini di costo/beneficio rispetto ai prodotti-sistemi eventualmente esistenti;

definizione di protocolli di produzione su larga scala e di standardizzazione delle procedure di preparazione e di controllo dei reagenti e delle componenti sviluppati nei precedenti sottotemi. Definizione di protocolli per la validazione sperimentale dei metodi di identificazione dei recettori implicati nelle tre tipologie di danno del S.N.C. identificate. Produzione di una serie pilota standardizzata dei tre kit diagnostici prototipo sviluppati e loro convalida metodologica e clinica. Valutazione della rispondenza in termini di costo/beneficio rispetto ad eventuali metodi diagnostici esistenti.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i novemila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati nel campo della biologia molecolare e cellulare con particolare riferimento allo sviluppo di metodi diagnostici applicabili alle patologie autoimmuni. Acquisizione delle tecniche immunologiche e di espressione genica in cellule procarioti ed eucarioti. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

Tema 8 - Caratterizzazione *in vivo* del metabolismo cellulare e dello stato funzionale dei sistemi di trasmissione neuronale.

Oggetto della ricerca:

Sviluppo di tecnologie e di metodologie di radiochimica e di tomografia da emissione di positroni (PET) atte allo studio della biodistribuzione, della farmacocinetica e della farmacodinamica di principi attivi rappresentativi di classi di molecole che agiscono su diverse patologie, quali ad esempio le demenze, le malattie cerebrovascolari, le malattie extrapiramidali, l'epilessia, le patologie psichiatriche. Valutazione dell'efficacia terapeutica di tali principi attivi sulla funzionalità globale e distrettuale del cervello e in particolare sulla perfusione regionale cerebrale, sul metabolismo regionale cerebrale di ossigeno e/o glucosio, sull'attività dei sistemi di trasmissione neuronale. Validazione tecnico-economica delle procedure PET con particolare riferimento agli avanzamenti diagnostici e all'ottimizzazione delle terapie consentiti da queste metodiche rispetto alle altre metodiche di indagine strumentale potenzialmente disponibili. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo di metodologie atte alla produzione di precursori per la marcatura, con isotopi ad emissione di positroni quali F-18 e C-11, di principi attivi rappresentativi di classi di molecole con effetto terapeutico su patologie, quali ad esempio le demenze, le malattie cerebrovascolari, l'epilessia, le malattie extrapiramidali, le patologie psichiatriche. In particolare tali metodologie dovranno permettere l'identificazione delle posizioni in cui introdurre i radiotraccianti nelle molecole considerate e l'ottimizzazione delle procedure di introduzione del radioisotopo nella molecola. Sviluppo di almeno due principi attivi tra quelli considerati da marcare con F-18 o C-11 e messa a punto di protocolli per lo studio della biodistribuzione di tali molecole. Verifica mediante tecniche di controllo di qualità della corretta marcatura dei principi attivi;

sviluppo di metodologie atte alla valutazione mediante PET dell'effetto sulla perfusione e sul metabolismo regionale cerebrale di principi attivi rappresentativi di classi di molecole che agiscono su patologie che alterano parametri misurabili mediante PET. In particolare tali metodologie devono permettere la quantificazione mediante PET dell'effetto sulla perfusione e/o sul metabolismo regionale cerebrale di almeno due principi attivi in stati patologici in cui siano presenti alterazioni della funzionalità cerebrale, quali ad esempio le demenze, le malattie cerebrovascolari, le malattie extrapiramidali, l'epilessia, le patologie psichiatriche, al fine di valutarne l'efficacia terapeutica dopo somministrazione acuta e/o cronica. Le stesse metodologie devono altresì consentire la valutazione mediante PET dell'effetto sulla perfusione regionale cerebrale di almeno due principi attivi sulle funzioni corticali, con particolare riferimento alle modificazioni indotte in aree cerebrali attivate dallo svolgimento di compiti cognitivi e delle funzioni primarie del cervello. Confronto tra l'attivazione

neuronale indotta da un certo compito prima e dopo la somministrazione del principio attivo. Validazione tecnico economica delle metodologie messe a punto rispetto ad eventuali metodologie in uso;

sviluppo di metodologie atte allo studio di sistemi di trasmissione neuronali o delle vie di regolazione ormonale, al fine di valutare in vivo variabili quali l'espressione recettoriale o la funzionalità dei sistemi deputati alla regolazione dei processi che sottendono all'attività trasmettitoriale. Valutazione dell'effetto di almeno due principi attivi su tali variabili. Messa a punto delle tecniche di marcatura con isotopi emittenti positroni quali F-18 e C-11 di molecole ad alta affinità per il sistema trasmettitoriale di interesse. Valutazione in vivo della espressione recettoriale e della funzionalità dei sistemi trasmettitoriali in condizioni fisiologiche e patologiche, quali ad esempio le patologie degenerative del sistema nervoso centrale, le patologie psichiatriche e i tumori, al fine di ottimizzarne la diagnosi ed il conseguente approccio terapeutico. Valutazione in vivo della potenza di almeno due principi attivi su un dato sistema neurochimico e dei livelli di occupazione recettoriale indicativi dell'esplicazione dell'effetto terapeutico e/o della possibile comparsa di effetti collaterali in seguito alla somministrazione dei principi attivi considerati. Validazione tecnico-economica delle procedure PET, con particolare riferimento agli avanzamenti diagnostici e all'ottimizzazione delle terapie consentiti da queste metodiche rispetto ad altre metodiche di indagine strumentale potenzialmente disponibili.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli undicimila milioni di lire.

Attività di formazione:

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati alla produzione di molecole farmacologicamente attive, alla loro marcatura con isotopi ad emissione di positroni, ed allo studio della biodistribuzione, della farmacocinetica e della farmacodinamica di tali molecole. Sviluppo di competenze applicate orientate alla chimica, biochimica, farmacologia ed alle tecniche di rivelazione con tomografia ad emissione di positroni. I relativi singoli percorsi formativi dovranno avere una durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i mille milioni di lire.

In relazione alle attività scientifiche e di sviluppo in atto nel Mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 5 e 6, del Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici — Tecnologie per la trasduzione del segnale — devono essere sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, è affidata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato nel termine la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma.

3. In relazione alla scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in sede di valutazione delle offerte è considerato elemento di priorità la presenza di attività di ricerca e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e, in via subordinata, di centri di ricerca.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta deve essere, a pena di inammissibilità, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata (sempre a pena di inammissibilità) di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate. L'offerta non può riguardare nemmeno ricerche che siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione, sia in proprio con finanziamento pubblico. L'offerta, altresì, non può riguardare attività di formazione oggetto di altri interventi pubblici.

2. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 3 e comma 4.

3. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

4. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti si avvalgono, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività.

5. Le offerte riguardanti i temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in relazione al vincolo di traduzione industriale dei risultati in detti territori, vincolo che costituisce condizione aggiuntiva per la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati stessi di cui al punto 13 dello schema di capitolato tecnico, devono quantificare, in particolare, gli effetti della industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali per il Mezzogiorno.

Art. 6.

1. Le offerte, da trasmettere in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 15 luglio 1992 oppure devono essere presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e, pertanto, i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione dei temi riportati al precedente art. 1, comprensivi degli oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano S.p.a. su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2. In relazione alle finalità di promuovere lo sviluppo delle attività scientifiche e tecnologiche nel Mezzogiorno, in particolare ai fini di un organico potenziamento delle strutture di ricerca, per i temi da sviluppare nelle aree meridionali specificatamente individuati nel precedente art. 1 la misura dell'anticipo prevista nello schema di capitolato tecnico di cui al precedente comma è elevata al 30% dell'importo contrattuale.

Roma, 12 marzo 1992

Il Ministro: RUBERTI

SCHEMA DI OFFERTA
allegato al decreto ministeriale 12 marzo 1992

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti. Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

(data)
....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. .... del .... il la .... (denominazione e sede legale del soggetto) .... presenta l'offerta concernente il tema denominato: ....
(programma nazionale e tema, numero e titolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. .... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n. .... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;

2) stato giuridico;

3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;

4) notizie sulla ricerca;

5) notizie sulle attività di formazione.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori............... .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono) ....

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione:...

1.2 Forma giuridica:...

1.3 Sede sociale:...

1.4 Sede amministrativa:...

1.5 Codice fiscale:...

1.6 Partita IVA:...

1.7 Indirizzo:...

1.8 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.:... (indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza).

1.9 Anno fondazione:...

1.10 Capitale sociale:... (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate).

1.11 Principali interessati al capitale:... (indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza, espressi in percentuale ed in valore assoluto).

1.12 Gruppo di appartenenza:... (indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo).

1.13 Cariche sociali:... (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:...

1.15 Attività esercitate:... (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore:... (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.17 Caratteristiche aziendali:... (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale).

1.18 Dipendenti:... (indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione:

— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni:... (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20 Fatturato:... (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21 Investimenti:... (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine).

1.22 Leasing:... (indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso).

1.23 Assicurazioni:... (indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso per ramo di rischio).

1.24 Contributi previdenziali:... (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.25 Gravami in essere:... (indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.).

1.26 Posizione fiscale:... (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.27 Regime patrimoniale:... (indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata).

1.28 Esposizioni debitorie al... (aggiornate alla data più recente possibile).

1.28.1 Banche di credito ordinario:... (indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie).

1.28.2 Istituti di credito a medio e lungo termine:... (indicare per ciascun istituto, finanziamento, residuo debito e garanzie).

1.29 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca: .... (illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine).

1.30 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:... (indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:

— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri;

— ricercatori senior, junior, neolaureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).

1.31 Principali responsabili delle attività di ricerca:...

1.32 Spese per la ricerca:... (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi).

1.33 Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevetto presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti: ....

1.34 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali: ....

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Atto costitutivo: ....

2.2 Statuto in vigore: ....

2.3 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: ....

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richieste devono essere fornite per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 Bilanci: ....

3.2 Relazioni del consiglio di amministrazione: ....

3.3 Relazioni del collegio sindacale: ....

3.4 Attestazioni di certificazione: ....
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste).

3.5 Informazioni economico-finanziarie: ....
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue):

Situazione patrimoniale

Attivo:
- immobili
- impianti e macchinari
- altre immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni lorde in esercizio
- — fondo ammortamento
- immobilizzazioni nette in esercizio
- immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni tecniche nette

Attività immateriali e oneri pluriennali netti
- partecipazioni nette
- crediti ed altre attività nette a lungo termine

Totale immobilizzazioni finanziarie nette

Attività immobilizzate

Magazzino netto

Anticipi a fornitori
- crediti finanziari a breve termine
- crediti commerciali a breve termine
- crediti diversi a breve termine
- — fondo svalutazione crediti

Crediti netti a breve termine

Altre attività a breve termine
- titoli e attività finanziarie a breve termine nette
- cassa e banca

Totale attività liquide

Attività correnti

Attivo netto

Conti d'ordine
- circolazione cambiaria

Passivo:
- capitale sociale
- versamento azionisti in conto capitale
- — azionisti conto sottoscrizione

Capitale versato
- riserva sovrapprezzo azioni
- riserve da rivalutazione
- altre riserve
- — azioni proprie

Riserve
- risultato di bilancio
- — distribuzioni deliberate sull'utile dell'esercizio

Risultato dell'anno a riserve

Capitale netto
- fondo indennità fine rapporto
- fondo oneri e spese future

Totale fondi accantonati
- obbligazioni nette
- debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti
- altri debiti finanziari a lungo termine
- debiti commerciali e diversi a lungo termine

Totale debiti consolidati

Capitali permanenti
- debiti finanziari a breve termine verso banche e istituti
- altri debiti finanziari a breve termine

Totale debiti finanziari a breve termine

Debiti commerciali a breve termine

Fondo imposte

Debiti diversi ed altre passività a breve termine

Passività correnti

Passivo netto

Conto economico

Ricavi netti d'esercizio
- \+ capitalizzazioni ad immobilizzazioni tecniche
- \+ variazione semilavorati, prodotti e commesse

Prodotto d'esercizio
- − acquisti netti
- \+ variazione scorte materie prime, materiali e merci
- − spese per prestazioni di servizi

Valore aggiunto
- − costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.)

Margine operativo lordo
- − quota ammortamento ordinario
- − quota ammortamento anticipato ed accelerato
- − accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi

Margine operativo netto
- \+ saldo proventi ed oneri diversi
- \+ proventi/− perdite finanziarie (1)
- \+ attività immateriali capitalizzate
- − ammortamento attività immateriali
- − oneri finanziari netti

Utile corrente
- \+ saldo componenti straordinari (2)

Risultato rettificato ante imposte
- − imposte nette

Risultato netto rettificato
- \+ plusvalenze da valutazioni
- − accantonamenti a riserve
- \+ utilizzi di riserve
- \+ versamenti e remissioni debiti da azionisti

Risultato di bilancio

Flussi finanziari

Impieghi:

Investimenti fissi

Capitalizzazioni oneri immateriali
investimenti in partecipazioni
aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine

Investimenti finanziari

Dividendi ed altre distribuzioni
rimborso debiti finanziari a lungo termine
diminuzioni debiti finanziari a breve termine

Diminuzione indebitamento
+ aumento/- diminuzione capitale circolante commerciale (3)
+ aumento/- diminuzione liquidità (4)

Totale impieghi

Fonti:
risultato netto rettificato
+ quote ammortamento
+ variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future
+ svalutazioni
- plusvalenze/+ minusvalenze da realizzo
altre variazioni

Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione)

Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali
disinvestimento di partecipazioni
diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo termine

Disinvestimenti finanziari

Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi

Contributi capitalizzati
nuovi finanziamenti a lungo termine
aumento debiti finanziari a breve termine
aumento indebitamento

Totale fonti

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.

Nel caso di consorzi - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e delle variazioni dei fondi partecipazioni e titoli.

(2) Comprende plusvalenze-minusvalenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate

---

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Identificazione della ricerca

4.1.1 Titolo della ricerca (tema):..

4.1.2 Esperienze del proponente nel settore:..

4.1.3 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:
....

4.1.4 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi:..

4.1.5 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi:..

4.1.6 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula:.......

4.2 Descrizione della ricerca:..

4.2.1 Sottotemi: ....
(dettagliare - dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n - per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.
La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il complesso del personale coinvolto in termini di anni/uomo, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1: ....

4.2.1.n Sottotema n.: ....

4.2.2 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali:
....
(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, devono essere inoltre esplicitate le modalità per la prevista industrializzazione dei risultati in detti territori).

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:..

4.2.4 Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione:........................

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:..
(per i temi il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali, gli effetti dell'industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali devono essere opportunamente evidenziati e quantificati, anche con diretto riferimento allo sviluppo di detti territori).

4.2.6 Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso:..

4.2.7 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti:..

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca:..
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera *d)* della legge n. 46/1982 —, sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.8 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

4.3.1 Denominazione: ....

4.3.1.1 Forma giuridica: ....

4.3.1.2 Sede sociale: ....

4.3.1.3 Sede amministrativa: ...

4.3.1.4 Codice fiscale: ...

4.3.1.5 Partita IVA: ...

4.3.1.6 Indirizzo: ...

4.3.1.7 Gruppo di appartenenza: ...
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base della esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo).

4.3.1.8 Cariche sociali: ...
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

4.3.1.9 Struttura di ricerca proposta ...
(Divisione, dipartimento, unità operativa)

4.3.1.10 Responsabile della struttura: ...

4.3.1.11 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ...
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.12 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ...

4.3.1.13 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ...

4.3.1.14 Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali: ...

4.3.1.15 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca: ...

4.3.1.16 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ...
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
— ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.17 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ...
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire).

4.3.n Denominazione·

4.4 Esposizione dell'impegno finanziario: ...

4.4.1 Impegno finanziario della ricerca: ...

4.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: ...
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso, tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

— Personale impiegato per la ricerca: lire ...
(riportare la spesa totale del personale calcolata come costo marginale delle risorse, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno anni/uomo).

— Spese generali: lire ...
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo).

— Commesse interne: lire ...
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione).

- Attrezzature e strumentazioni: lire ...
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca).

— Materiali· lire ...
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

— Commesse esterne di ricerca: lire ...
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse).

— Commesse esterne di servizio: lire ...
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Missioni e viaggi: lire ...
— lire: ...
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

4.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voce di spesa: ...
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1).

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: ...
(indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1).

4.4.2.1 Sottotema 1: ...

4.4.2.n Sottotema n: ...

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca: ...
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale.
Le predette informazioni devono essere fornite anche per:
— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio - ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, legge n. 46/1982;
— i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

4.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ...

4.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ...

4.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno: ...
(indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente previsto dal bando nelle aree meridionali).

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Identificazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo (tema): ....

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da realizzare e definizione dei relativi livelli di qualificazione previsti, indicando per ciascuna figura professionale le unità di personale da formare: ....

5.1.3 Articolazione di massima, anche temporale, delle attività di formazione in sottotemi con individuazione delle rispettive figure professionali e dei risultati attesi: ....

5.1.4 Esposizione delle metodologie e delle procedure di selezione iniziale e di valutazione in itinere dei formandi: ....

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

5.2 Descrizione delle attività di formazione: ....

5.2.1 Sottotemi: ....
(esplicitare — dal punto 5.2.1.1 al punto 5.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.1.3, la struttura di massima dei percorsi formativi, in relazione alle figure professionali ed ai livelli di qualificazione previsti. Indicare, in particolare, la tipologia dei moduli in cui si articola anche temporalmente l'attività formativa, evidenziando per ciascun modulo la relativa durata in ore. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il numero minimo del personale da formare, gli eventuali periodi di formazione all'estero nonché individuare le strutture coinvolte nell'attività di formazione).

5.2.1.1 Sottotema 1: ....

5.2.1.n Sottotema n: ....

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso dell'attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta, nonché con quelle relative a programmi di ricerca incienti il settore interessato: ....

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nell'attività di formazione: ....
(devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione (e non di servizio o supporto alle stesse attività) previste al precedente punto 5.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.8 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione: ....

5.3.1.1 Forma giuridica: ....

5.3.1.2 Sede sociale: ....

5.3.1.3 Sede amministrativa: ....

5.3.1.4 Codice fiscale: ....

5.3.1.5 Partita IVA: ....

5.3.1.6 Indirizzo: ....

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza: ....
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base della esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo).

5.3.1.8 Cariche sociali: ....
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

5.3.1.9 Struttura di ricerca proposta: ....
(Divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.10 Responsabile della struttura: ....

5.3.1.11 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed anni uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri;
ricercatori senior, ricercatori junior, neolaureati, tecnici ausiliari amministrativi, addetti ad altre mansioni).

5.3.1.12 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

5.3.1.13 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ....

5.3.1.14 Indicazione dei responsabili delle attività di formazione e cenni sui loro profili professionali: ....

5.3.1.15 Luogo luoghi di svolgimento delle attività di formazione: ....

5.3.n Denominazione: ....

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario: ....

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione: ....

5.4.1.1 Ripartizione per singoli voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA).

— Attività di formazione professionale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione volte a fornire sia la preparazione teorica e professionale, sia l'esperienza operativa in ambienti scientifici tecnologici ed industriali. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario e ripartito per livelli di costo, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa).

— Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione).

— Commesse esterne di servizi: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

— Personale in formazione: lire ....
(indicare il costo del personale in formazione specificando in apposito dettaglio separato il costo annuo, gli anni uomo ed il numero di persone).

— Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: lire ....
(indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero).

— Copertura assicurativa del personale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi, il costo orario della copertura assicurativa dei docenti, le tipologie di rischio coperte).

— Missioni e viaggi: lire ....
(indicare le spese sostenute, con esclusione di quelle attinenti il personale in formazione).

.... lire ....
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa: ....
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema (indicare — dal punto 5.4.2.1 al punto 5.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 5.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 5.4.1).

5.4.2.1 Sottotema 1: lire ....

5.4.2.n Sottotema n: lire ....

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione:........ (indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 5.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, legge n. 46/1982;

— i singoli soci evidenziati al citato punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario): ....

....

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario): ....

....

5.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di formazione da sviluppare nel Mezzogiorno:.......... (indicare per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 5.3, l'impegno finanziario relativo alla quota di attività di formazione da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività. Le predette informazioni non devono essere fornite per i temi di ricerca il cui sviluppo è espressamente richiesto dal bando nelle aree meridionali).

92A1329

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1992.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 6.300 miliardi quale fondo comune regionale relativo all'anno 1991 di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché pagamento in favore delle medesime regioni, dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 quale saldo dello stesso fondo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-13 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/89 nella parte in cui è previsto che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto, altresì, che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/90 della Corte costituzionale, non si è reso possibile procedere nè alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune 1990 né di quello relativo all'anno 1991;

Considerato, che a seguito della sentenza in questione, si è proceduto, per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a valere sul fondo 1991 pari a complessive L. 5.568.000.000.000, così come evidenziato alla col. 5 dell'allegato prospetto (decreto ministeriale n. 106312 del 25 gennaio 1991, decreto ministeriale n. 125295 del 5 aprile 1991, decreto ministeriale n. 150082 del 1° luglio 1991, decreto ministeriale n. 175737 del 9 ottobre 1991 e decreto ministeriale n. 189054 del 20 novembre 1991, tutti registrati alla Corte dei conti);

Visto, in particolare, il decreto ministeriale n. 189054 del 20 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione di questo Dicastero per l'anno finanziario 1991, dell'importo di L. 1.300.228.018.000 da assegnare alle regioni quale residuo fondo per l'anno 1991 e ad erogare — sempre a titolo di fondo comune 1991 — un ulteriore acconto di lire 1.100 miliardi;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale è stato provveduto a ripartire l'importo di L. 1.000.000.000.000 tra le regioni a statuto ordinario quale residuo fondo comune relativo all'anno 1990;

Visto il decreto ministeriale n. 102231 del 21 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione complessiva del fondo comune regionale per l'anno 1990, rendendo possibile, quindi, la ripartizione anche del fondo comune 1991;

Visto l'allegato prospetto da cui risulta la ripartizione dell'importo complessivo di lire 6.300 miliardi (col. 2) quale fondo comune 1991 in proporzione delle quote complessivamente attribuite alle stesse regioni per l'anno 1990, la determinazione delle quote al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, (col. 3), così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, richiamato dal predetto art. 10 della legge n. 407/90 nonché le somme ancora da erogare alle regioni quale saldo del fondo comune 1991 (col. 6);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo comune 1991 pari a complessive lire 6.300 miliardi ed alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 quale saldo del fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1991;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di residui che in termini di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1991 secondo la ripartizione indicata alla col. 2 del prospetto richiamato al precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui alla col. 6 del prospetto allegato, quale saldo di fondo comune regionale 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il predetto onere di L. 200.228.018.000 graverà sul cap. 5926/R iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 318

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1991
ED EROGAZIONE QUOTE A SALDO

N	REGIONI	Fondo 1990 (D.M. 102231 del 21-1-92) (1)	Fondo comune 1991 (quota lorda) (2)	Recupero F.N.T. (3)	Quota annuale netta (4 = 2 - 3)	Acconti erogati (5)	Differenza da erogare a saldo (6 = 4 - 5)
1	Piemonte	477.793.918.000	501.683.614.000	44.941.024.000	456.742.590.000	453.611.817.000	3.130.773.000
2	Lombardia	852.678.928.000	895.312.874.000	139.590.000.000	755.722.874.000	747.922.727.000	7.800.147.000
3	Veneto.	450.106.538.000	472.611.865.000	36.700.000.000	435.911.865.000	432.418.958.000	3.492.907.000
4	Liguria	187.924.429.000	197.320.650.000	9.842.000.000	187.478.650.000	187.245.846.000	232.804.000
5	Emilia-Romagna .	449.620.783.000	472.101.822.000	21.300.000.000	450.801.822.000	444.327.853.000	6.473.969.000
6	Toscana	395.668.343.000	415.451.760.000	44.619.258.000	370.832.502.000	366.208.896.000	4.623.606.000
7	Umbria	135.099.616.000	141.854.597.000	1.982.683.000	139.871.914.000	137.022.222.000	2.849.692.000
8	Marche	200.545.486.000	210.572.760.000	20.635.541.000	189.937.219.000	189.612.966.000	324.253.000
9	Lazio	524.217.520.000	550.428.396.000	1.800.000.000	548.628.396.000	542.318.715.000	6.309.681.000
10	Abruzzo.	206.928.090.000	217.274.495.000	16.283.087.000	200.991.408.000	194.127.424.000	6.863.984.000
11	Molise.	76.437.897.000	80.259.792.000	5.291.000.000	74.968.792.000	69.390.558.000	5.578.234.000
12	Campania.	854.054.775.000	896.757.514.000	104.545.491.000	792.212.023.000	730.813.926.000	61.398.097.000
13	Puglia	627.299.771.000	658.664.760.000	54.081.728.000	604.583.032.000	563.665.431.000	40.917.601.000
14	Basilicata	146.572.358.000	153.900.976.000	12.760.170.000	141.140.806.000	129.502.232.000	11.638.574.000
15	Calabria.	415.051.548.000	435.804.125.000	17.400.000.000	418.404.125.000	379.810.429.000	38.593.696.000
	Totale . . .	6.000.000.000.000	6.300.000.000.000	531.771.982.000	5.768.228.018.000	5.568.000.000.000	200.228.018.000

92A1327

DECRETO 17 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

indic

Decreta:

Per il 31 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 giugno 1992, fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi): le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 48

92A1341

DECRETO 17 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 31 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 settembre 1992, fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 49

92A1342

DECRETO 17 marzo 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 31 marzo 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 marzo 1993, fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 50

92A1343

DECRETO 17 marzo 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 4 marzo 1992 che hanno disposto per il 16 marzo 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 marzo 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 marzo 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,01 per B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,23 per i B.O.T. a centottantatre giorni e da L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,79 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,80 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,30 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 51

92A1344

DECRETO 17 marzo 1992.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 404403 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Lorenzo de' Medici entro il 31 luglio 1992 mediante il versamento di L. 26.500 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 52.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

La direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocederà alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 334

92A1378

DECRETO 17 marzo 1992.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 404404 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America - millesimo 1992;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America - millesimo 1992, entro il 31 ottobre 1992 mediante il versamento di L. 26.500 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 52.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

La direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocederà alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 335

92A1379

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 marzo 1992.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della stazione ponte radio e relativa strada di accesso in località Monte Carbonaro in comune di Messina, facente parte dell'arteria in P.R. Nola-Palermo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sta procedendo all'attuazione del programma di numerizzazione della rete di telecomunicazioni in ponti radio comprendente la rete già esistente ed il completamento della stessa con la realizzazione delle nuove arterie Nola-Palermo e Bari-Catanzaro;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico nell'adunanza n. 182 del 26 maggio 1989 della sua seconda sezione e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1772 del 6 giugno 1989;

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1989 che approva il progetto relativo alla predetta numerizzazione;

Visto che il programma succitato prevede tra l'altro la realizzazione di una stazione ponte radio con relativa strada di accesso in località Monte Carbonaro in comune di Messina facente parte dell'arteria Nola-Palermo;

Considerato che non è stato possibile realizzare fino ad ora l'opera suddetta in quanto la regione Sicilia solo recentemente ha rilasciato l'autorizzazione all'edificazione del manufatto su area diversa da quella inizialmente prevista;

Ritenuta pertanto la necessità in rapporto sia alle inderogabili esigenze di servizio telefonico sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione della stazione ponte radio e relativa strada di accesso in località Monte Carbonaro in comune di Messina, facente parte dell'arteria in P.R. Nola-Palermo.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1997.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: VIZZINI

92A1345

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 marzo 1992.

Sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale zootecnico, con sede in Reggio Emilia, in data 12 luglio 1988 tesa ad ottenere una modifica al suddetto decreto ministeriale, in modo da non limitare l'approvvigionamento del bestiame al solo territorio nazionale, in analogia a quanto previsto per altri marchi di qualità nel settore delle carni bovine;

Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo della domanda suddetta, con particolare riguardo alla individuazione di caratteristiche di qualità determinate da particolari tecnologie di allevamento;

Ritenuto che tali particolari tecnologie di allevamento configurino requisiti di qualità conformi al marchio riconosciuto con il citato decreto ministeriale 10 maggio 1988;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato, e sostituito per intero dal seguente articolato:

Art. 1.

Il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» presentato dal Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) è depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena con il n. 26033C/87 è riconosciuto quale «marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio comunitario e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.

Art. 2.

Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» sono ammesse le categorie: vitelli, vitelle, vitelloni, manze, vacche, tori di tutte le razze da carne o da latte e loro incroci nati ed allevati in Italia. Gli animali provenienti dall'ambito comunitario devono essere allevati sul territorio nazionale italiano per un periodo minimo di quattro mesi per i vitelli e sette mesi per i bovini adulti. Indipendentemente dalla provenienza i capi devono essere allevati con le metodologie previste dal disciplinare di produzione secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4 del presente decreto e che corrispondono, al momento della macellazione, agli standards qualitativi previsti per ciascuna razza nel regolamento stesso.

Art. 3.

Il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» viene applicato:

a) sui capi vivi entro dieci giorni dalla loro immissione negli allevamenti, con apposite marche auricolari numerate fornite dal Co.Na.Zo.;

b) sulle mezzene od altri tagli anatomici con striscia di carta speciale;

c) su porzioni, mediante prestampatura sull'involucro di protezione, in forma di una o più strisce.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) è incaricato della gestione, distribuzione ed applicazione del marchio di qualità di cui all'art. 1, secondo le norme previste dal proprio regolamento ed approvate da questo Ministero.

A tal fine il Consorzio provvede a verificare l'origine comunitaria dei bovini e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche previste per la razza dalle norme tecniche del libro genealogico e, per quanto concerne gli incroci, a quelle di derivazione.

Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione, l'esatta esecuzione della stessa, la conformità dei tagli e la rispondenza della nomenclatura atta a contraddistinguerli nonché la distribuzione della carne.

Art. 5.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico stesso.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi o al simbolo grafico del contrassegno dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1992

Il Ministro: GORIA

92A1340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1992.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 18 dicembre 1991,

Presieduta dal dott. Francesco Saja;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1992, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 dicembre 1991

Il presidente: SAJA

Il segretario generale: PERA

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione 1990	19.761			19.761
			Avanzo di amministrazione presunto 1991	23.232			23.232
			Avanzo di amministrazione progressivo al 31.12.91	42.993	0	0	42.993
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		103	*- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)*	32.000	6.000		38.000
			Totale categoria II	32.000	6.000	0	38.000
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	*- Interessi attivi*	2.037	1.263	0	3.300
			Totale categoria III	2.037	1.263	0	3.300

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Entrate diverse				
		109	*- Recuperi, rimborsi e proventi diversi*	0	0	0	0
			Totale categoria IV	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	34.037	7.263 300	0	41.300
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	*- Recupero anticipazioni al cassiere*	50	0	0	50

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
		113	*- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.*	2.700	2.300	0	5.000
			Totale categoria VII	2.750	2.300	0	5.050
			TOTALE TITOLO III	2.750	2.300	0	5.050
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	*- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	1.800	0	200	1.600
		102	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	0	200		200
		104	*- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	37	163	0	200
			Totale categoria I	1.837	363	200	2.000

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	TOTALI
	II		Personale in attività di servizio				
		107	*- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi*	4.350	2.250		6.600
		108	*- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	0	2.400		2.400
		110	*- Compensi per lavoro straordinario al personale*	61	39		100
		113	*- Indennità e rimborso spese di missione al personale*	47	153		200
		114	*- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*	0	400		400
			Totale categoria II	4.458	5.242	0	9.700
	III		Personale in quiescenza				
		116	*- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)*	250	450		700
		119	*- Accantonamento assegni integrativi pensioni*	0	300		300
			Totale categoria III	250	750	0	1.000
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	*- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)*	20	430		450
		121	*- Compensi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi*	100	350		450
		122	*- Canoni di locazione*	1.700	300		2.000
		123	*- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adatta-*				

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio — VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	TOTALI
			mento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione	850		400	450
		124	- Canoni di noleggio, manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi. Manutenzione dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sitemi informatici. Noleggio di materiale tecnico ed informatico	310	190		500
		125	- Spese per l'acquisto di materiale di informazione e documentazione; giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature	100	50		150
		126	- Spese per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	20	100		120
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	520	0	220	300
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	200	500		700
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	50	350		400
		130	- Spese casuali	20	40		60
		131	- Spese di rappresentanza	0	20		20
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	0	80		80
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0	50		50
		134	- Vigilanza locali	0	500		500
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	0	100		100

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	TOTALI
		136	- *Premi di assicurazioni diverse*	0	100		100
		137	- *Acquisto di vestiario e divise*	0	20		20
		138	- *Prestazioni di servizi resi da terzi*	0	50		50
			Totale categoria IV	3.890	3.230	620	6.500
	V		Trasferimenti	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- *Fondo di riserva*	0	1.000		1.000
			Totale categoria VI	0	1.000	0	1.000
			TOTALE TITOLO I	10.435	10.585	820	20.200
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- *Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza*	0	250		250
			Totale categoria VII	0	250	0	250

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	*- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale ed attrezzature tecnico-scientifiche*	280	220		500
		171	*- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca*	90	30		120
		172	*- Acquisto immobile sede dell'Autorità Eventuali opere di ripristino e trasformazione*	0	63.223	0	63.223
			Totale categoria VIII	370	63.473	0	63.843
			TOTALE TITOLO II	370	63.723	0	64.093
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	*- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese*	50			50
		181	*- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su*				

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		
					VARIAZIONI		TOTALI
					in aumento	in diminuzione	
			emolumenti diversi	2.700	2.300		5.000
			Totale categoria IX	2.750	2.300	0	5.050
			TOTALE TITOLO III	2.750	2.300	0	5.050
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			ENTRATE CORRENTI				
			Titolo I				
			- *Categoria I*	0	0	0	0
			- *Categoria II*	32.000	6.000	0	38.000
			- *Categoria III*	2.037	1.263	0	3.300
			- *Categoria IV*	0	0	0	0
			Totale titolo I	34.037	7.263	0	41.300
			SPESE CORRENTI				
			Titolo I				
			- *Categoria I*	1.837	363	200	2.000
			- *Categoria II*	4.458	5.242	0	9.700

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
			- Categoria III	250	750	0	1.000
			- Categoria IV	3.890	3.230	620	6.500
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	1.000	0	1.000
			Totale titolo I	10.435	10.585	820	20.200
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria V	0	0	0	0
			- Categoria VI	0	0	0	0
			Totale titolo II	0	0	0	0
			SPESE IN CONTO CAPITALE				
			Titolo II				
			- Categoria VII	0	250	0	250
			- Categoria VIII	370	63.473	0	63.843
			Totale titolo II	370	63.723	0	64.093

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- *Categoria VII*	2.750	2.300	0	5.050
			Totale titolo III	2.750	2.300	0	5.050
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- *Categoria IX*	2.750	2.300	0	5.050
			Totale titolo III	2.750	2.300	0	5.050

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio — VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I	34.037	7.263	0	41.300
			Titolo II	0	0	0	0
			Titolo III	2.750	2.300	0	5.050
			Totale delle entrate	36.787	9.563	0	46.350
			Avanzo di amministrazione	42.993	0	0	42.993
			Totale generale	79.780	9.563	0	89.343
			SPESE				
			Titolo I	10.435	10.585	820	20.200
			Titolo II	370	63.723	0	64.093
			Titolo III	2.750	2.300	0	5.050
			Totale delle spese	13.555	76.608	820	89.343

92A1347

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, corso di laurea in medicina e chirurgia, viene così modificato:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 49. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

A) Medicina e chirurgia.

B) Odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 50. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 *(scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali il consiglio del corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono modificare rispetto all'ordinamento tabellare, nei piani di studio consigliati ed in quelli proposti dagli studenti, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche dell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure di urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela o promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturale per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 51 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative, ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area, sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relative.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio, ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale).

L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

Art. 52. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente attività. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 53 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungono un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce (credito) in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

Art. 54 *(Esame)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere, di regola durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio, sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto (in itinere) durante lo svolgimento dei corsi.

Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 55 *(Corso di lingua inglese)*. — Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico del corso di laurea, ed è inserito nell'area 6 (Tirocinio elettivo). L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 56 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà, per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 57 *(Tirocinio* post-lauream). — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le clinche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 58 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati)*.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativae di ciascun corso integrato.

Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale (semestre), ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo (semestre) di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo (semestre) dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONE

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 59 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;

biologia generale;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 320.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopia e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

embriologia.

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia;

morfologia delle ultrastrutture.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di avere compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresi essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica medica;

propedeutica biochimica.

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;

enzimologia;

biologia molecolare;

biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata.

Numero di ore: 360.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reparti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;

fisiologia della nutrizione;.

neurofisiologia;

fisiologia applicata;

fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche;

fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di avere compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da intenzione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;

citopatologia;

patologia molecolare;

oncologia;

patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;

fisiopatologia generale;

fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);

fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);

fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

fisiopatologia angio-chirurgica;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;

micologia medica;

virologia;

parassitologia.

Numero di ore: 600.

AREA INTERMEDIA

6. *(Tirocinio elettivo) di ricerca sperimentale o di frequenza in struttura sanitaria.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica.

In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o di struttura ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica, approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio, rivolto all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. La facoltà può sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale, finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREA DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reparti fisici e funzionali dell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione. Il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;

patologia clinica;

microbiologia clinica;

semeiotica funzionale e strumentale (afferente alla medicina interna);

semeiotica funzionale e strumentale (afferente alla chirurgia generale);

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;

semeiotica e metodologia chirurgica;

psicologia medica;

storia della medicina;

metodologia epidemiologica e igiene;

metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e di apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia:
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici, di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici, corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica;
patologia neurologica.

Numero di ore: 115.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere, ed eventualmente diagnosticare, le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
traumatologia della strada;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
nutrizione umana;
genetica medica;
medicina termale;
medicina dello sport;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
chirurgia oncologica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
farmacologia clinica;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 180.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia e dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve esere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mortalità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale della donna.

Corsi integrati:
ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e delle correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica.

Discipline:

anatomia patologica (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme. morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare.

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 125.

19. *Area della medicina sociale e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Palermo, 4 febbraio 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A1330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

108° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, 270/91, n. 299/91, n. 17/92 e n. 41/92 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7506 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991 C 80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «ADLER» MOD. JAGER AP 73
Calibro: MM. 25,4
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 7507 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10877-C-91 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «GONELLA ANTONIO» MOD. NEW
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GONELLA ANTONIO TITOLARE LICENZA COSTRUZIONE ARMI DITTA «GONELLA ANTONIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7508 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 7 febbraio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. EXPRESS (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7509** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2165
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7510** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A TAMBURO FISSO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7511** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 278,5
Funzionamento: A TAMBURO FISSO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ALDO UBERTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7512** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: MM. 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO AMMINISTRATORE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N 7513 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RAM-LINE» MOD. EXACTOR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO AMMINISTRATORE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7514 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA COMBINATA
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. BERGSTUTZEN
Calibro: MM. 7 × 65 R/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7515 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA COMBINATA
Denominazione: «BLASER» MOD. GB 860/88 BERGSTUTZEN
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM/ 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7516 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. PRACTICAL VB (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 138 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 149 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 160,5
Lunghezza dell'arma: MM. 242 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 253 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 264,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7517** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. PRACTICAL VB (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 138 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 149 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 160,5
Lunghezza dell'arma: MM. 242 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 253 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 264,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **7518** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. PRACTICAL VB (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 41 AE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 138 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 149 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 160,5
Lunghezza dell'arma: MM. 242 - CON COMPENSATORE AD 1 CAMERA MM. 253 - CON COMPENSATORE A 2 CAMERE MM. 264,5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «VINCENZO BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **7519** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11141-C-91 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW ARMY 1894
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIRARDI ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7520** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11141-C-91 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW ARMY 1901
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIRARDI ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7521 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW POLICE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIRARDI ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7522 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 H
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 - 6 IN CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 87
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 41 AE.

N. 7523 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 HDA
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 - 6 IN CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 87
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 41 AE.

N. 7524 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 P
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13 - 9 IN CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 93
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 41 AE.

N. 7525 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPHINX» MOD. AT 2000 SDA
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15 - 11 IN CAL. 41 AE
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. - L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. 41 AE.

N. 7526 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1900
Calibro: 38 ACP (MM. 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7527 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARSENALI MILITARI DI TULA» MOD. PSM
Calibro: MM. 5,45 × 18
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 85
Lunghezza dell'arma: MM. 155
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.R.S.S.
Stato o Stati da cui è importata: U.R.S.S.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7528 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. AIRCREWMAN
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7529 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ARMY SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento. A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore. REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7530 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ARMY SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne. MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7531 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW ARMY 1895
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7532 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW ARMY 1903
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7533 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA (CASTELLO IN LEGA LEGGERA)
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7534 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COMMANDO
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7535 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COURIER
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7536 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COURIER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7537 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. METROPOLITAN MK III
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7538 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW POCKET
Calibro: 32 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 88,9
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7539 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW POCKET
Calibro: 32 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7540 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW POLICE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7541 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW SERVICE TARGET
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 324
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7542 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1904 OFFICERS
Calibro: 32 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7543 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1904 OFFICERS (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7544 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS MATCH (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 LONG SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7545 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS MODEL SPECIAL (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 285,8
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7546 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS MODEL SPECIAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 285,8
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7547 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7548 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7549 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7550 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7551 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7552 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE
Calibro: 38 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7553 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7554 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 7 febbraio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 273
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

NOTE

Al n. 6747 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ADLER S.r.l.» mod. Federal Ordnance 1911 A1 (tacca di mira regolabile) cal. 45 HP (canna con compensatore mm 156). Il modello può essere denominato anche mod. ADLER SPORT

L'arma può essere corredata di conversioni (canne compensate e caricatori) idonee ad impiegare le cartucce cal. mm 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto e 40 Smith & Wesson.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 gennaio 1992

Al n. 6560 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione «MACCHI LAURO» mod. B 1 (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 × 21 I.M.I., (canna mm 120). Può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 140 e mm 170 con compensatore in cal. mm 9 × 21 I.M.I.

L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia cal. 41 AE (caricatore da 11 colpi e canna compensata da mm 170) e cal. 40 Smith & Wesson (carrello, caricatore da 12 colpi e canna compensata di mm 170).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 gennaio 1992

RETTIFICHE

Al n. 6459 del Catalogo dove è scritto: *Denominazione:* «SAUER & SOHN» MOD. SIG SAUER P 230, leggasi: Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 230; dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALLA DITTA «SAUER & SOHN».

Al n. 6460 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. P 230 SL STAINLESS, leggasi: Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 230 SL STAINLESS; dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALLA DITTA «SAUER & SOHN».

Al n. 6462 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. P 228, leggasi: Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 228; dove è scritto: Stato o Stati dove è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, leggasi: Stato o Stati dove è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALLA DITTA «SAUER & SOHN».

Al n. 7240 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 20,7 × 65 R, leggasi: Calibro: 20,7 × 65 R.

Al n. 7251 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 128 × 57 JRS, leggasi: Calibro: 12,8 × 57 JRS.

Al n. 7183 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: CINA DALLA DITTA «NORINCO»; dove è scritto: Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA, leggasi: Stato o Stati da cui è importata: CINA E GERMANIA.

Al n. 5984 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 480, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 180 PIÙ COMPENSATORE LUNGO MM. 190.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1992 dove è scritto: 104° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, leggasi: 107° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

92A1283

MINISTERO DEL TESORO

N. 53

Corso dei cambi del 17 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246.950	1246.950	1247,200	1246.950	1246.950	1246.950	1247 —	1246.950	1246.950	1246.950
E.C.U.	1537,850	1537,850	1538 —	1537,850	1537,850	1537,850	1537,750	1537.850	1537,850	1537,850
Marco tedesco	752,750	752,750	753 —	752,750	752,750	752.750	752,840	752.750	752.750	752.750
Franco francese	221,620	221,620	221,900	221,620	221,620	221.620	221.620	221,620	221,620	221,620
Lira sterlina	2152,650	2152,650	2153 —	2152,650	2152,650	2152,650	2152.400	2152,650	2152,650	2152,650
Fiorino olandese	668,590	668,590	668,500	668,590	668,590	668.590	668.650	668.590	668,590	668.590
Franco belga	36,567	36,567	36,570	36.567	36,567	36.567	36,567	36.567	36.567	36.560
Peseta spagnola	11,914	11,914	11,950	11,914	11,914	11.914	11,913	11.914	11.914	11,910
Corona danese	193,870	193,870	194 —	193.870	193,870	193,870	193.890	193.870	193,870	193.870
Lira irlandese	2006,800	2006,800	2010 —	2006.800	2006.800	2006.800	2007.700	2006.800	2006.800	—
Dracma greca	6,516	6,516	6,500	6,516	6,516	6.516	6,516	6.516	6.516	--
Escudo portoghese	8,732	8,732	8,750	8,732	8,732	8,732	8.735	8,732	8,732	8,730
Dollaro canadese	1041,900	1041,900	1041 —	1041.900	1041.900	1041,900	1041.800	1041,900	1041,900	1041,900
Yen giapponese	9.323	9,323	9,340	9.323	9,323	9.323	9,321	9.323	9,323	9.320
Franco svizzero	831 —	831 —	831 —	831 —	831 —	831 —	831,010	831 —	831 —	831 —
Scellino austriaco	107 —	107 —	106,900	107 —	107 —	107 —	106,994	107 —	107 —	107 —
Corona norvegese	191,740	191,740	191,500	191,740	191.740	191,740	191,720	191,740	191.740	191,740
Corona svedese	207,580	207,580	207,500	207,580	207,580	207,580	207,530	207,580	207,580	207.580
Marco finlandese	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	275.500	275.750	275.500	275,500	–
Dollaro australiano	943.200	943.200	941 —	943.200	943,200	943.200	944.500	943.200	943.200	943.200

Media dei titoli del 17 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,750
» » » 21- 4-1987/94	88,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,575
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,475
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100,525

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100.625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,625
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102.250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102.500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100 —
» » » » 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,775
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,250
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,700
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,450
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,525
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,625
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101,550
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,325
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,700
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,700
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,775
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,800

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 4-1992	99,700
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,850
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,475
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,600
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,575
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,600
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,100

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	99,250
»	»	»	»	26- 4 1988/92	8,50%	98,400
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,900
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,225
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,100
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,300
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,975
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,300
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,700
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,700
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,900

92M17032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª (pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 7 dicembre 1988. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Menditto Domenico, nato il 4 dicembre 1923 a Caserta. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A1350

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della forma giuridica, della denominazione sociale e della sede della società «Fiduciaria tridentina S.r.l.», in Trento.

Con decreto interministeriale 9 marzo 1992 il decreto interministeriale 7 ottobre 1988 con il quale la società «Fiduciaria tridentina S.r.l.», con sede in Trento, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica, variata in S.p.a., alla denominazione sociale modificata in «Fideritalia S.p.a.», nonché alla sede trasferita a Brescia.

92A1351

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca alla società Alfa Wassermann S.p.a. dell'autorizzazione a produrre materie prime nello stabilimento farmaceutico sito in Borgonuovo-Pontecchio Marconi.

Con decreto ministeriale n. 598 del 7 marzo 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Alfa Wassermann S.p.a. sede legale in contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375, l'autorizzazione a produrre materie prime nello stabilimento farmaceutico sito in via Porrettana, 1, Borgonuovo-Pontecchio Marconi (Bologna).

92A1366

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

zoocolture.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (seconda annualità);
analisi dei sistemi urbani.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto al lavoro.

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia bizantina.

Facoltà di magistero:

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto romano (biennale).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

psicologia della personalità e delle differenze individuali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1368

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano

Si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione con la Cassa rurale ed artigiana di Treviglio (Bergamo) in data 31 agosto 1991 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano (Milano), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 14 marzo 1990.

92A1352

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca industriale agricola di Radicena

Si comunica che, a seguito della restituzione agli organi ordinari in data 30 settembre 1991, previa cessione del pacchetto azionario di maggioranza al Credito emiliano, è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca industriale agricola di Radicena (Reggio Calabria), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 20 luglio 1990.

92A1353

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Marco Argentano

Si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione con la Cassa rurale ed artigiana «San Francesco di Paola» di Tarsia (Cosenza), in data 31 agosto 1991, è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Marco Argentano (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 3 marzo 1990.

92A1355

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino

Si comunica che, a seguito della fusione per incorporazione con la Cassa rurale ed artigiana di Flumeri (Avellino) in data 6 settembre 1991 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino (Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 27 febbraio 1990.

92A1354

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Altopiano di Lauco - Soc. coop. a r.l.», in Lauco e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 650 del 20 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, il «Caseificio sociale Altopiano di Lauco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lauco, costituita il 12 ottobre 1968 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Blarzino Primo, con studio in Lauco, via Capoluogo, 43.

92A1356

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 recante: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1992).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche alle sotto elencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 7, art. 3, comma 2, lettera *a)*, dove è scritto: «... estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o *in* infiammabili di un preparato ...», si legga: «... estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato ..»;

alla pag. 18, primo rigo, dove è scritto: «... è il limite di irritazione fissato per X_i, *R38* ciascuna sostanza corrosiva ...», si legga: «... è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva ...»;

alla pag. 20, lettera *k)*, quarto rigo, dove è scritto: «... che contengono una sostanza che produca tali effetti *a* cui viene attribuita la frase ...», si legga: «... che contengono una sostanza che produca tali effetti *e* cui viene attribuita la frase ...»;

alla pag. 31, all'ultimo rigo dell'art. 11 è soppressa la virgola riportata nella proposizione: «La scheda di dati di sicurezza deve indicare la data»;

alla pag. 35, tabella III, in corrispondenza della classificazione della sostanza «X_n con R 48», nella colonna «X_n» relativa alla classificazione del preparato, dove è scritto: «conc. $\leq$ 10%», si legga: «conc. $\geq$ 10%»;

alla pag. 39, nell'allegato II, paragrafo 1.1., dove è scritto: «... deve recare obbligatoriamente i consigli di prudenza: *S1/S2* e *S/4*», si legga: «... deve recare obbligatoriamente i consigli di prudenza: *S1/2* e *S46*»;

alla pag. 41, nell'allegato III, punto 2, terza lineetta, ultimo rigo, dove è scritto: «... che non sono coperte dalla *direttiva* suddetta.», si legga: «... che non sono coperte della *legge* suddetta.»;

alla pag. 43, i primi tre righi sono ricompresi in una parentesi graffa con a fianco la seguente espressione: «*Ai sensi della legge n. 256/74 e successive modifiche*» così come rappresentato alla fine della precedente pagina 42;

alla stessa pag. 43, al paragrafo 11, secondo periodo, dove è scritto: «... Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (*inizione*, ingestione, o contatto con la pelle o con gli occhi). ...», si legga: «... Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (*inalazione*, ingestione, o contatto con la pelle o con gli occhi) ...».

92A1358

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 17 marzo 1992, n. 235, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1992).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 20, all'ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, *dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile:», leggasi: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile:»;

alla pag. 25 sono da considerare come non apposte le firme riportate in calce al decreto medesimo di «PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*» e di «GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*».

92A1399

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 *

L. 1.200